

CONVENZIONE TRAMITE SCRITTURA PRIVATA PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEI LOCALI DELL'ISTITUTO E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO.

L'anno 2016 . il giorno 28. del mese di aprile . presso la sede dell'Istituto Ardizzone Gioeni"

Premesso che:

- l'Amministrazione ha approvato la richiesta di preventivi per l'installazione nei locali dell'Istituto di distributori automatici di bevande calde, acqua liscia/gassata e prodotti alimentari;

- in seguito alla valutazione delle offerte il servizio è stato affidato alla Ditta EMMETI' ITALIA con sede legale in Acicatena (CT), Via Elemosina sn;

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge,

tra

l'Istituto per ciechi Ardizzone Gioeni C.F. , legalmente rappresentato dal Dott. PANVINI GIAMPIERO. , nato a CATANIA il 24/07/1960 domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (qui di seguito chiamato " Istituto")

e il sig. RUSSOTTO PAOLO GIUSEPPE , delegato alla firma da parte del legale rappresentante TORO GAETANO della ditta EMMETI' ITALIA.. con sede in Acicatena. Via Elemosina sn. (qui di seguito chiamata " gestore")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. L'Istituto autorizza il gestore ad installare e gestire nell'Istituto n. 1 coppia di distributori automatici di bevande calde, acqua liscia/gasata e prodotti alimentari.

2. Non è consentito il subappalto, nemmeno parziale, del servizio oggetto della presente convenzione.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata del servizio è di anni 3 (tre) con inizio dalla data di stipula della convenzione e con possibilità di proroga a ripetizione di servizi analoghi di cui all'art. 57 del D.L.vo 163/2006 tra medesima stazione appaltante e medesimo appaltatore.

2. L'autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, senza particolari formalità e senza oneri per l'Istituto, oltre che nei casi previsti dal successivo art. 10, qualora intervengano disposizioni di legge o superiori (o anche regolamenti o norme commerciali o igienico-sanitarie), contrarie alla permanenza delle macchine e alla vendita di generi di ristoro all'interno dell'Istituto, e a fronte di attivazione di Convenzione CONSIP

ART. 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE E DELL'ISTITUTO

1. Con la stipula del presente atto e per effetto dello stesso, il gestore si obbliga ad assumere a proprio carico e responsabilità le condizioni di seguito riportate:

a. la dimostrazione del possesso delle licenze amministrative ed igienico-sanitarie della ASL di competenza per l'attivazione dei distributori automatici, obbligatorie per legge pena la revoca della concessione;



- b. gli oneri relativi all'installazione, alla sicurezza degli impianti, alla manutenzione delle macchine;
- c. l'impegno a gestire le macchine con proprio personale, nel rispetto delle vigenti normative contrattuali in materia di lavoro. Il personale dovrà indossare tesserino di riconoscimento (ad uso interno dell'Istituto);
- d. le responsabilità relative a danni che potessero derivare all'Istituto o a terzi per il cattivo funzionamento delle macchine o degli impianti;
- e. qualsiasi responsabilità o colpa per danni, anche gravi, che dovessero essere arrecati alle macchine, involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore notturne
- f. la copertura assicurativa dei distributori automatici, a carico del gestore, per danni, anche gravi, che dovessero essere arrecati involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore notturne;
- g. la fornitura di prodotti di prima qualità, con tempestiva assistenza e continuo rinnovo delle scorte;
- h. La fornitura delle attrezzature fisse e/o mobili necessarie, adeguatamente dimensionate rispetto alle richieste degli utenti, per lo svolgimento del servizio, provvedendo alla loro installazione, manutenzione e/o sostituzione quando necessaria, senza oneri per l'Istituto

Il gestore si impegna inoltre:

- a. a garantire che i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienicosanitarie vigenti;
- b. ad effettuare rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature atta a garantire un'ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori;
- c. a rimuovere ed asportare i distributori automatici installati nell'Istituto, a proprie spese, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza della convenzione,;
- d. ad osservare qualsiasi disposizione dell'Istituto circa gli orari e i tempi di erogazione del servizio, le modalità e i tempi di accesso del personale del gestore nei locali dell'Istituto per il caricamento, la pulizia e la manutenzione delle macchine;
- e. a garantire la freschezza e l'igiene dei prodotti e a non variare la tipologia, la qualità, la grammatura e i prezzi offerti ed accettati in sede di gara;
- f. a far rimanere invariati i prezzi per l'intera durata della convenzione e ad esporre il listino prezzi accanto alle macchine distributrici
- g. a garantire la fornitura del servizio di detti distributori in modo continuativo;
- h. a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, comprese quelle conseguenti alla applicazione del D.Lgs. n. 81/2008;



- i a lasciare libero dai distributori il bene concesso entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della comunicazione dell'Istituto, sorgendo la necessità di riacquisire il bene stesso all'attività originaria, senza per altro avere diritto ad alcuna indennità, ripristinando il "locale" come all'origine;
- j a collocare almeno due appositi ed idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti e ad assicurare la nettezza sia del luogo occupato che dei contenitori per i rifiuti.

Il gestore si impegna a comunicare le caratteristiche tecniche dei distributori.

L'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o qualsiasi altro evento che possano danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, derivassero all'Istituto o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico del gestore.

ART. 4 – ASSICURAZIONE

1. Il Gestore dovrà stipulare un'apposita polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale con idonee coperture per Responsabilità Civile e per danni che possono essere causati da incendio (corto circuito, atto vandalico o doloso, ecc.) .
2. Nella polizza dovrà essere esplicitamente indicato che l'Istituto debba essere a tutti gli effetti "assicurato".
3. I distributori automatici e il loro contenuto devono essere assicurati contro il furto e atti vandalici dal gestore.
4. Il gestore si obbliga ad assicurare anche le attrezzature che possono recare danni a cose e/o persone.
5. Copia della polizza va consegnata prima della stipula della convenzione alla segreteria dell'Istituto

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI

1. Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti anche con l'inserimento di monete.
2. I distributori automatici potranno essere singoli o combinati e dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge.
3. Ogni distributore dovrà:
 - essere conforme, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia e con quanto disposto dal DLgs 81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6 (norme particolari di sicurezza per i distributori automatici);
 - consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
 - essere munito di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta (da 0,05 centesimi a 2 euro) ed erogare il resto in moneta;
 - segnalare chiaramente l'eventuale assenza di moneta per il resto;
 - segnalare chiaramente l'eventuale indisponibilità del prodotto;



- riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, il nominativo e la ragione sociale del gestore concessionaria del servizio ed il suo recapito telefonico e fax, nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
 - avere il dispositivo esterno di erogazione non sottoposto a contaminazioni;
 - essere sollevato dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante ed adiacente;
 - essere di facile pulizia e disinfettabile sia all'interno che all'esterno, tale da garantire l'assoluta igiene dei prodotti distribuiti
4. L'installazione di distributori di alimenti o bevande non deperibili dotati di prese elettriche programmabili che disattivino l'attivazione del frigorifero nelle ore notturne o di minore utilizzo per il contenimento dei consumi energetici;

ART 6 – RESPONSABILITA'

1. L'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o di qualsiasi altro evento che possano danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari del gestore.
2. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, derivassero all'Istituto o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico della gestione.
3. Il Gestore si impegna a fornire la dichiarazione di responsabilità a suo carico per effrazioni o danni arrecati a persone o cose sia dell'Istituto che a terzi e che l'Istituto non sarà in alcun modo e per nessun titolo responsabile dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo.
4. Il Gestore deve fornire indicazioni scritte circa le azioni ed i dispositivi deterrenti che il Gestore porrà obbligatoriamente in essere a tutela delle proprie apparecchiature al fine di evitare atti vandalici e danni a beni mobili ed immobili dell'istituto

ART. 7 CONTROLLI

1. La gestione dei servizi potrà essere soggetta a controlli periodici da parte dell'Istituto e del RSPP.
2. Il Gestore si obbliga a non opporsi alle ispezioni amministrative e/o tecniche che gli Organi dell'Istituto potranno effettuare in qualunque momento, avvalendosi di funzionari all'uopo incaricati per la verifica del rispetto delle condizioni previste nella concessione.
3. In caso di esito negativo di un'azione di controllo, l'Istituto contesterà per iscritto il fatto al Gestore.
4. Il gestore si uniformerà alla prescrizione ricevuta, entro tre giorni dalla notifica salvo casi per i quali sarà previsto un intervento d'URGENZA (in giornata e su comunicazione telefonica).

ART 8 – QUALITA'

1. I distributori devono consentire l'erogazione di:
 - distributori di acqua naturale/gasata, bevande fredde e prodotti alimentari
 - distributori di bevande calde
2. Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità e delle marche conosciute a livello nazionale.
3. I prodotti dovranno essere nazionali o di ambito CEE o comunque DOP, IGT, IGP, produzioni biologiche garantite e certificate.
4. La composizione dei prodotti messi in vendita deve essere dichiarata ed esposta al pubblico.



ART. 9 - CORRISPETTIVO ANNUO

1. Il gestore si impegna a versare all'Istituto un contributo come previsto nella gara e nell'offerta da versare sul Conto Corrente Bancario Carige SpA intestato all'Istituto Ardizzone Gioeni al seguente IBAN IT52E0343116900000000291390: - causale: "contributo distributori automatici".
2. Per l'avvio del servizio il primo rateo del contributo dovrà risultare completamente versato entro giorni 10 (dieci) dalla data di stipula della convenzione e a seguire ogni anno, con le modalità previste nella richiesta di preventivi pena revoca dell'aggiudicazione.
3. L'importo che sarà corrisposto dal gestore aggiudicatario di convenzione si intende non soggetto ad IVA per mancanza di presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli art. 1 e 4 del DPR 633/1977 e ss.ms. e ii. tenendo presente che le eventuali altre inadempienze comunque accertate risultano causa di revoca immediata della concessione, con conseguente chiusura del posto di ristoro, senza comportare l'esborso di indennizzi di alcun genere da parte dell'Istituto.

ART. 10 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIENZE

1. Oltre che nei casi previsti dagli artt. 2 e 9, l'autorizzazione sarà revocata con effetto immediato anche nel caso di inosservanza da parte del Gestore o del suo personale delle norme igienicosanitarie previste dalla legge od anche di una sola delle clausole della presente convenzione.
2. Il presente atto verrà risolto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa per danni da parte del gestore, nei seguenti casi:
 - abbandono dell'appalto salvo che per forza maggiore;
 - mancato adempimento patti contrattuali e regolamento d'istituto;
 - alienazione o concessione sotto qualsiasi forma dei diritti derivategli dalla concessione (salvo richiesta scritta e motivata del gestore e relativa deroga dell'Istituto
 - per ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o al regolamento relativo al servizio;
 - contegno scorretto verso gli utenti da parte del gestore o del personale adibito al servizio;
 - quando il gestore si renda colpevole di frode e in caso di fallimento;
 - mancata osservanza delle norme igieniche e sanitarie;
 - al mancato rispetto di quanto indicato nella gara;
 - perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività;
 - perdita della capacità giuridica;
 - mancato o ritardato pagamento del contributo annuo;
 - ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto istauratosi ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità della convenzione per inadempimento);
5. Il gestore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento della notifica.
6. E' inoltre prevista, per sopraggiunti motivi condivisi dalle due parti, la risoluzione consensuale della presente convenzione.

ART. 11 - SPESE

1. Tutte le eventuali spese inerenti o conseguenti alla stipula del presente atto, ivi compresi i diritti sulle pubbliche affissioni, sono a carico del Gestore.
2. Le spese per l'istallazione delle strutture e di quant'altro occorrente all'esercizio dell'attività restano a carico del gestore.



ART. 12 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA – VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

1. Considerato che le azioni d'interferenza da parte del gestore sono di modesta entità e comunque tali da non alterare gli equilibri lavorativi ed organizzativi dell'Istituto, si ritiene che tra soggetto appaltante e soggetto appaltatore le misure di prevenzione e protezione stabilite qui di seguito siano sufficienti a non alterare il grado di sicurezza generale dell'istituto, ed in particolare:

- a. La collocazione dei distributori sarà concordata con il RSPP;
- b. Le vie di esodo saranno impegnate per breve tempo (quello strettamente necessario per le operazioni di carico-scarico) e comunque in caso di emergenza il gestore le libererà in modo sollecito.
- c. Le operazioni di installazione, di manutenzione e di rifornimento verranno effettuate in momenti, concordati e al di fuori del normale orario delle lezioni (o nei periodi non di regolare lezione).
- d. il personale dipendente segnalerà in merito alla prevenzione e a eventuali comportamenti pericolosi degli utenti.
- e. Il gestore fornirà un elenco degli operatori incaricati per le operazioni di manutenzione e rifornimento, che dovranno essere facilmente identificabili.
- f. Per eventuali operazioni di installazione o manutenzione complessa, che richiedano manovre potenzialmente pericolose, gli operatori del gestore informeranno l'Istituto, che darà indicazioni al personale per garantire il necessario isolamento tra l'area dei lavori e gli spazi di transito di studenti e personale.
- g. Relativamente alla sicurezza igienico sanitaria il gestore si impegna al rispetto di tutti gli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP.
- H Il gestore si impegna ad effettuare regolare manutenzione sia dal punto di vista funzionale (elettromeccanico) sia dal punto di vista igienico-sanitario.
- i. Il Gestore si incarica di fornire ai propri operatori i DPI eventualmente necessari, nonché le necessarie indicazioni in materia di sicurezza.
- J Qualora, per qualsiasi motivo, il Gestore non sia in grado di rinnovare i prodotti eliminando quelli scaduti, informerà l'Istituto, che provvederà a far apporre sulle macchine avvisi di "NON UTILIZZARE-FUORI SERVIZIO".

2. L'Istituto " si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto dettagliate informazioni su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti ove viene svolto il servizio e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, ai sensi della normativa vigente (L. 626/94).

3. I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze possono quindi essere eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali, pertanto i costi relativi al rischio interferenze sono da ritenersi nulli, comunque, per l'atipicità del contratto, non è prevista evidenziazione di costi per la sicurezza, che sono a totale carico del Gestore.

4. L'Istituto si impegna a consegnare al gestore il DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE - obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione dell'Istituto, da restituire debitamente controfirmato



convenzione con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

La presente scrittura privata è costituita da n. pagine numerate e controfirmate

Letto, approvato e sottoscritto

Per la EMMETI' ITALIA
Il Delegato
(**Sig. Paolo Russotto**)



Per L'ISTITUTO ARDIZIONE GIOENI
Il Legale Rappresentante
(**Dott. Giampiero Panvini**)

